REGOLAMENTO (CEE) N. 2902/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1977

che fissa per il primo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il Consiglio, nel quadro del nuovo regime d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978 un bilancio estimativo di 200 000 capi ; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali ;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 585/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo al regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2901/77 (4) ;

considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso ; che tale fabbisogno è accentuato soprattutto in Italia, dove può essere valutato per il 1° trimestre 1978 ad almeno 45 000 capi ;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica nel primo trimestre 1978 un'aliquota di riduzione del prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia ;

considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia ; che occorre adottare a tal fine misure adeguate, onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime, senza peraltro escludere gli operatori commerciali tradizionali ; che tale obiettivo può essere conseguito riservando, in via prioritaria ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1978, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 50 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui almeno 45 000 capi devono essere importati e ingrassati in Italia.

2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 50 %.

Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di 12 000 giovani bovini di un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia, il prelievo applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del 70 %.

3. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in conformità dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 585/77 :

— giovani bovini di un peso, per capo, fino a 300 kg,

— ovvero giovani bovini di un peso, per capo, da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Iugoslavia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 13 e 14, una delle diciture seguenti :

— Jugoslawien,
— Jugoslavien,
— Yugoslavia,
— Yougoslavie,
— Iugoslavia,
— Joegoslavië.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 5.
(4) Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

4. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 585/77, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso citato al paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

5. Nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati direttamente ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, entro un limite massimo di 30 000 capi.

A tal fine, e nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 585/77, detto Stato membro specifica le categorie dei richiedenti.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 585/77, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate come un'unica domanda.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH